

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (79)410

Vol. 1979/0147

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 410 def.

Brussel, 13 juli 1979

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
RECANTE APERTURA, RIPARTIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE
DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER IL
TRATTAMENTO DI TALUNI PRODOTTI TESSILI IN REGIME DI TRAFFICO
DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO DELLA COMUNITÀ'

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 410 def.

NOTA INTRODUTTIVA

1. In un accordo concluso con la Confederazione elvetica il 1° agosto 1969 (1), la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire ogni anno un contingente tariffario comunitario, in esenzione da dazi, per l'importo di 1.870.000 unità di conto di valore aggiunto, per differenti trattamenti di perfezionamento di taluni prodotti tessili contemplati nel quadro di un regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità con la Svizzera.
2. Ai sensi del promemoria accluso all'accordo in questione, detto contingente tariffario annuo è ripartito in tre categorie di lavorazioni sulla base del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti (conclusi con la Svizzera, la Francia, Germania ed Italia) tenendo contemporaneamente conto delle possibilità da offrire ai paesi del Benelux.

Secondo questa ripartizione, l'importo contingenziale globale di 1.870.000 unità di conto è stato assegnato finora e dopo diverse modifiche in ragione di :

- 1.520.000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;
- 123.000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcituratura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;
- 227.000 unità di conto per i trattamenti degli articoli compresi nelle voci 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune, salva restando la costituzione di una riserva comunitaria, per un importo di 230.000 unità di conto, da prelevare su ciascuno degli importi contingenziali di cui sopra rispettivamente in ragione di 160.000, 13.000 e 57.000 unità di conto.

(1) G.U. n. L 240 del 24 settembre 1979

2. A più riprese, ed in particolare nella riunione della Commissione mista CEE-Svizzera del 3 novembre 1976, è stata esaminata l'eventualità di prorogare oltre il 31 ottobre 1977, è accordo citato, per quanto riguarda gli importi contingentali che occorre mantenere in futuro, dato che il 1° Luglio 1977 scadeva il periodo di transizione dell'accordo di libero scambio concluso con la Svizzera, ai sensi del quale i prodotti tessili originari della Svizzera, in seguito ai trattamenti di perfezionamento che vi hanno subito, sono ammessi in esenzione da dazi doganali.

Questo problema è stato nuovamente discusso in una riunione della Commissione mista organizzata l'8 maggio 1979, al fine di esaminare, in funzione dell'esperienza acquisita e dei dati economici disponibili, gli adattamenti da apportare all'accordo, in particolare sui punti seguenti :

- riduzione dell'importo contingentale globale
- riduzione di detto importo tra le tre categorie di lavorazioni
- ripartizione degli importi contingentali tra gli Stati membri.

Per i primi tre punti messi in discussione, la delegazione svizzera ha insistito che l'accordo ed il relativo promemoria siano mantenuti nei loro termini attuali, accettando tuttavia, a titolo provvisorio, la soppressione della ripartizione del volume contingentale globale di 1.870.000 UCE tra le tre categorie di lavorazioni inizialmente stabilite, nonché la globalizzazione delle quote assegnate a taluni Stati membri.

3. La proposta di regolamento allegata ha dunque soltanto lo scopo di aprire, in unità di conto europee, il contingente tariffario di cui all'accordo in questione per il periodo dal 1° settembre 1979 al 31 agosto 1980 e di ripartirlo tra gli Stati membri secondo gli elementi che figurano nel promemoria accluso a detto accordo, tenendo conto degli adattamenti intervenuti nel frattempo, nonché della necessità di considerare la partecipazione dei nuovi Stati membri nella ripartizione di questo contingente tariffario .

.../...

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile; che, a norma di detto accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire il 1° settembre di ogni anno un contingente tariffario comunitario annuo in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento, ripartito come segue:

- a) 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- c) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei prodotti compresi nelle voci 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di facilitare la gestione di detto contingente tariffario, è stato deciso,

di non applicare

più provvisoriamente un importo contingente a ciascuna delle 3 categorie di lavorazione di cui sopra;

che occorre quindi aprire, per il periodo dal 1° settembre 1979 al 31 agosto 1980 il contingente in oggetto, secondo le modalità disposte dall'accordo citato, quale è stato modificato e in ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti approvati in campo doganale (1), in particolare dell'articolo 2;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuato di tutti gli interessati al contingente in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento del contingente stesso, dell'aliquota prevista dal medesimo a tutte le reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare atto a rispettare il carattere comunitario di detto contingente, tenendo conto dei principi summenzionati; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti, senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico, fra i quali figurano i nuovi Stati membri; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi in questi Stati membri, permettendo a questi ul-

(1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

timi di prelevare le quantità adeguate dalla riserva comunitaria ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri, è necessario dividere in due parti l'importo contingente globale di 1.870.000 unità di conto europee, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando è esaurita una delle loro quote iniziali, nonché l'eventuale fabbisogno di altri Stati membri per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non sia stata assegnata una quota iniziale; che, per garantire agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima quota del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, ossia 1.640.000 unità di conto europee ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è opportuno che, dopo avere utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, ciascuno Stato membro proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta una delle sue quote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino a quando lo permette la riserva; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingente sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel periodo 1° settembre 1979 - 31 agosto 1980 viene aperto nella Comunità economica europea un contingente tariffario comunitario di 1.870.000 di conto europee (UCE) di valore aggiunto per merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, sottoindicate:

a) i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

b) la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;

c) i trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune :

58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.03 e 58.05 ;

58.05 Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incolati (boïduc), esclusi i manufatti della voce 58.06;

58.07 Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili;

58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci ;

58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti) operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi ;

60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza.

2. Per l'applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

— a norma del paragrafo 1, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

— a norma del paragrafo 1, lettera b) : la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combi-

nate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

- b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito nel regolamento (CEE) n. 803/68 ⁽¹⁾, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all'atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

Nei limiti del suddetto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

La prima parte per un importo di 1.640.000 unità di conto europee è suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo suddetto; le quote, fatto salvo l'articolo 6, sono valide dal 1° settembre 1979 al 31 Agosto 1980 :

(in unità di conto europee)

Benelux	20.000
Repubblica Federale di Germania	1.080.000
Francia	520.000
Italia	20.000

2. La seconda parte, pari a 230.000 unità di conto europee, sostituisce una riserva comunitaria.

(1) G.U.n. L 148 del 28.6.1968, pagina 1

Articolo 3

Se un fabbisogno si manifesta nei nuovi Stati membri questi prelevano una quota adeguata dalla riserva sempreché l'importo di quest'ultima lo consenta.

Articolo 4

1. Se la quota di uno Stato membro, fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 6, risulta utilizzata in misura non inferiore al 90 %, detto Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione e compatibilmente con l'entità della riserva, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la seconda quota prelevata, esso procede, alle condizioni previste dal paragrafo 1; al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la terza quota prelevata, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Lo stesso procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2, e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Ciascuna delle quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 è valida sino al 31 agosto 1980.

Articolo 6

paragrafo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 trasferiscono alla riserva entro il 1° luglio 1980 la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1980 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 1980 l'importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1980 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali da essi versate nella riserva.

Articolo 7

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2, 3 e 4 e, non appena le pervengono le notifiche, provvede

ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva.

Entro il 5 luglio 1980 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle reimportazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente